

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D'ISTITUTO

Art. 1. Ingresso studenti

- a. I collaboratori scolastici avranno cura di aprire i cancelli esterni dei tre Plessi alle ore 8.00.
Alle ore 8.10 gli studenti entreranno nelle rispettive aule.
- b. Alle ore 8.15 inizio delle lezioni.
- c. Lo studente che in casi eccezionali arriva in ritardo sarà ammesso con giustificazione scritta del genitore o, in mancanza di essa, con l'obbligo di esibirla il giorno successivo. Sarà tollerato un numero massimo di sei ritardi nel corso dell'anno scolastico. Del superamento di tale soglia si terrà conto in sede di scrutinio finale ai fini della valutazione del comportamento. Tale disposizione vale anche per gli studenti maggiorenni.
- d. Oltre le 8.25 lo studente verrà ammesso in classe all'inizio della seconda ora. Non è consentito l'ingresso oltre le ore 9.15 tranne che con documentata certificazione medica
- e. La giustificazione delle assenze e dei ritardi dovrà essere presentata al docente in servizio nella prima ora. Gli studenti maggiorenni giustificheranno autonomamente i loro ritardi, salvo diversa indicazione da parte della famiglia.

Art. 2. Uscite anticipate

- a. Lo studente che, in casi eccezionali, deve uscire prima del termine delle lezioni, non può allontanarsi da solo dall'edificio scolastico ma viene prelevato dai genitori o da persona da questi delegata (con delega scritta); Sarà tollerato un numero massimo di sei uscite anticipate nel corso dell'anno scolastico. Del superamento di tale soglia si terrà conto in sede di scrutinio finale ai fini della valutazione del comportamento.
- b. Le uscite saranno consentite solo al cambio dell'ora. Qualora ciò non avvenisse, l'annotazione sul registro elettronico dell'uscita farà riferimento all'inizio dell'ora di lezione.
- c. Gli studenti maggiorenni potranno giustificare la propria uscita anticipata salvo diversa indicazione da parte della famiglia e comunque la richiesta di uscita anticipata non prima delle 11.15
- d. In caso di malore gli alunni saranno soccorsi dal docente in servizio che richiederà il supporto del collaboratore scolastico per avvisare prontamente la famiglia. In caso di grave malessere dello studente sarà avvisato il 118.
- e. Gli alunni non possono avvisare la famiglia con il proprio cellulare e l'arrivo del genitore per malore del figlio senza previa comunicazione da parte della scuola stessa sarà contestato sul piano disciplinare .

Art.3. Comunicazione uscite anticipate.

La comunicazione di eventuali inderogabili variazioni dell'orario scolastico predisposte dall'istituzione scolastica e inviate alla famiglia tramite SMS, Mail o comunicazione sul registro elettronico, hanno valore di comunicazione ufficiale.

Art. 4. Pausa di socializzazione

- a.** I docenti hanno l'obbligo della tutela e sorveglianza degli alunni anche durante le pause di socializzazione ed è ad essi che gli alunni dovranno comunque fare riferimento in caso di necessità.
- b.** Anche durante la pausa di socializzazione devono essere rispettate le regole dell'Istituzione e i comportamenti idonei ad una comunità educante quale è la scuola. Per evitare situazioni ad alto rischio, le finestre e le porte esterne devono essere chiuse prima del suono della campana e nessuno studente si può affacciare dalle finestre o sostare nei balconi degli edifici. Gli studenti non devono assolutamente utilizzare le scale antincendio né sostarvi. In tutti questi casi gli alunni che violeranno tali regole incorreranno in sanzioni disciplinari.
- c.** Resta comunque un obbligo preciso per tutti i docenti presenti nella scuola vigilare ed intervenire con gli opportuni provvedimenti, sulla condotta di tutti gli alunni della scuola
- d.** Ogni ingresso ritardato dopo la pausa di socializzazione verrà annotato nel registro elettronico e verranno assunti al riguardo adeguati provvedimenti disciplinari.
- e.** Come per l'intero orario scolastico, durante la pausa di socializzazione nessuno studente è autorizzato a uscire o a entrare attraverso i cancelli della scuola, anche se aperti.
- f.** Durante l'intervallo non si può sostare inoltre all'interno dei laboratori, tranne se accompagnati dagli insegnanti.
- g.** È vietato consumare cibi o bevande dentro le aule: saranno utilizzati i piazzali e gli spazi di incontro che la scuola offre fuori dalle aule. Gli studenti, inoltre, poi devono avere cura di raccogliere negli appositi contenitori i rifiuti e di mantenere i locali scolastici puliti.

Art. 5. Uscite degli alunni durante le ore di lezione

- a.** Salvo casi eccezionali, sono vietate le uscite dall'aula alla prima e alla sesta ora.
- b.** Tutte le uscite dall'aula devono comunque essere brevi: in caso contrario i docenti avranno l'obbligo di annotarle sul registro (con il tempo di permanenza) e, qualora si ripetessero simili comportamenti, di avvisare per iscritto il Dirigente Scolastico.
- c.** Agli alunni è vietato uscire dalle aule al cambio dell'ora e sostare nei corridoi. Eventuali permessi devono essere autorizzati esplicitamente dall'insegnante, il quale se ne assumerà la responsabilità (nel cambio dell'ora il permesso dovrà essere concesso dal docente che subentra). L'alunno che è stato autorizzato ad uscire dall'aula per utilizzare i servizi, non deve recarsi presso i distributori automatici di vivande o bevande che è possibile utilizzare solo prima delle lezioni o durante la pausa di socializzazione.

Art. 6. Uso del telefono cellulare e altri dispositivi elettronici

- a.** L'uso del cellulare e di dispositivi elettronici di intrattenimento è vietato all'interno dei locali della scuola. La violazione di tale divieto si configura come infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Gli insegnanti sono autorizzati a requisire il cellulare utilizzato impropriamente e senza autorizzazione del docente (privato della scheda SIM che, nel rispetto della *privacy*, deve essere restituita al proprietario del cellulare o, nell'impossibilità di estrarla, spento). Il cellulare verrà custodito in presidenza e restituito ai genitori.
- b.** Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati negli zaini. Per utilizzarli ai fini didattici devono chiedere autorizzazione al docente dell'ora.
- c.** Il divieto di cui al punto a si estende anche a tutto il personale della scuola (docenti e personale ATA). Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti e ne viene comunque consentito l'uso solo nell' "aula Docenti" . Restano esclusi dal divieto i docenti collaboratori del Dirigente Scolastico per le necessità operative e gestionali.
- d.** Non è consentito agli studenti l'uso del cellulare e di altri dispositivi nemmeno durante lo svolgimento di attività alternative a quella didattica.
- e.** Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte ricorrendo ai telefoni fissi della Scuola; in alternativa, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.
- f.** Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica, la stessa sarà ritirata e valutata gravemente insufficiente (attribuzione del punteggio minimo per la prova) e non dovranno essere previste prove di recupero. Il DS o il Consiglio di Classe si riservano l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Art. 7. Comportamento nei laboratori, nelle aule e nelle palestre esterne

- a.** Negli spazi sia interni sia esterni della scuola lo studente deve tenere un comportamento corretto, sia nei confronti degli insegnanti e dei collaboratori, sia nei confronti dei compagni, evitando comunque atteggiamenti sgradevoli o irrispettosi: toni troppo alti della voce, volgarità, imprecazioni, commenti offensivi, posture scomposte, abbandono di cartacce, bottiglie o lattine, consumo di cibi e bevande senza le necessarie accortezze.
- b.** Tutti gli adulti della scuola sono invitati e autorizzati a esercitare un ruolo di vigilanza e di prevenzione e ad intervenire affinché le buone regole della comunità siano osservate, attraverso un richiamo verbale o - nei casi più gravi e ripetuti - un ammonimento sul registro elettronico o il deferimento alla Dirigenza.

- c. Nei laboratori l'insegnante consiglierà agli studenti alcune regole di comportamento specifiche che devono essere seguite. Le aule dove si tengono tutte le altre lezioni appartengono agli studenti che devono rispettarle. Lo studente deve segnalare ai responsabili di plesso quanto trova in disordine o danneggiato all'inizio delle lezioni, deve evitare consumi inutili e sprechi, curare che spazi e attrezzature siano lasciati al termine delle lezioni nelle condizioni in cui si desidera trovarli.

- d. Eventuali danni più o meno gravi, ma anche comportamenti inopportuni (come quello di lasciare sporco un ambiente), autorizzano l'intervento del Dirigente Scolastico anche attraverso un suo Collaboratore, che adotterà sanzioni disciplinari e/o richiederà il risarcimento del danno subito dalla comunità della scuola o il ripristino della pulizia. Il provvedimento potrà riguardare - una volta verificate le responsabilità - i singoli allievi, l'intera classe o anche più classi. Vale la regola che, se non viene individuato il diretto responsabile, è l'intera classe che risponderà del danno causato. Si ribadisce che le uscite di sicurezza non devono essere usate durante i normali spostamenti, ma solo in caso di effettiva necessità.

- e. Considerato che la palestra esterna è un bene della collettività che viene concesso dall'Ente locale è vietato sporcare, scrivere sui muri, manomettere utensili. I locali devono essere lasciati ordinati e puliti. Anche le trasferte per recarsi in palestra sono parte costitutiva dell'attività didattica e le regole della scuola vanno rispettate anche sul pulmino e nelle palestre.

DIVIETO DI FUMO

Si ricorda che nell'Istituto, sia negli spazi interni che in quelli esterni di pertinenza è

VIETATO FUMARE



Ai sensi della LEGGE 16 Gennaio 2003, n.º3 – art 51 e s.m.i.

I trasgressori sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria

da Euro 27,50 a Euro 275,00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia
commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in
presenza di lattanti o bambini

Codice disciplinare

DPR 24 giugno 1998, n. 249

modificato dal

DPR 21 novembre 2007, 235

Art. 4 (Disciplina)

1. *omissis*
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. *omissis*

SANZIONI DISCIPLINARI

	SANZIONI	INFRAZIONI	ORGANI COMPETENTI
A	<ul style="list-style-type: none"> • richiamo verbale o ammonizione scritta in classe ed eventuale comunicazione alla famiglia • comunicazione e convocazione della famiglia 	<ul style="list-style-type: none"> • condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione • ritardo reiterato rispetto all'inizio delle lezioni • assenze continue e/o non giustificate • negligenza abituale, mancanza ai doveri • uscire dalle aule al cambio dell'ora e sostare nei corridoi o in spazi non autorizzati • uscite anticipate superiori al massimo consentito • assenze collettive che impediscono il regolare funzionamento della scuola e il diritto allo studio 	Docenti
B	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione scritta ed eventuale riparazione del danno • e/o eventuali attività „riparatorie“, di rilevanza sociale o, comunque orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • scritte di qualsiasi genere su banchi, cattedre, lavagne, pareti, porte, muri, etc. • violazione non grave delle norme di sicurezza • mancata osservanza dei richiami e delle richieste legittime di un docente o di altro personale scolastico, in relazione a comportamenti che turbano la disciplina, possono essere fonte di pericolo o contravvengono al rispetto delle norme della comunità scolastica 	Docenti, Dirigente Scolastico
C	<ul style="list-style-type: none"> • Esclusione da una o più visite guidate o da viaggi d'istruzione • Sospensione con obbligo di frequenza da 1 a 3 giorni e/o eventuali attività „riparatorie“, di rilevanza sociale o, comunque orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti • danneggiamento volontario di oggetti, strumenti e strutture di proprietà della scuola o di altri • offese nei confronti di compagni, docenti o altro personale scolastico • allontanamento dall'aula, dai laboratori, dalle palestre senza l'autorizzazione del docente • uso del cellulare in classe durante le ore di lezione 	Dirigente Scolastico

D	<ul style="list-style-type: none"> • allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> • ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti • danneggiamento volontario di oggetti, strumenti e strutture di proprietà della scuola o di altri • offese nei confronti di compagni, docenti o altro personale scolastico • allontanamento dall'aula, dai laboratori, dalle palestre senza l'autorizzazione del docente • uso del cellulare in classe durante le ore di lezione • violazioni gravi delle norme di sicurezza(lancio di oggetti dalle finestre,ecc.) 	Consiglio di classe
E	<ul style="list-style-type: none"> • allontanamento dalla scuola da 6 a 10 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> • ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti • offese gravi alla dignità della persona, atti di violenza verbale o fisica nei confronti di compagni, docenti o altro personale scolastico • uso di sostanze psicotrope • allontanamento non autorizzato dalla scuola 	Consiglio di classe
F	<ul style="list-style-type: none"> • allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> • ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti 	Consiglio di classe
G	<ul style="list-style-type: none"> • allontanamento dalla scuola superiore a 15 giorni • denuncia penale o querela 	<ul style="list-style-type: none"> • spaccio di sostanze psicotrope • in caso di fatti avvenuti all'interno della scuola che costituiscano reato o possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero per grave lesione al suo buon nome 	Consiglio di Istituto
H	<ul style="list-style-type: none"> • allontanamento cautelare dalla scuola a tempo indeterminato 	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di reati penalmente rilevanti o in caso di pericolo per l'incolumità delle persone 	Consiglio di Istituto

PROCEDURE

- I. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- II. L'infrazione viene sempre annotata sul registro elettronico.
- III. Il Dirigente scolastico applica le sanzioni di propria competenza, sentito l'alunno ed il professore verbalizzante o il personale non docente che abbia rilevato l'infrazione e dopo aver valutato il caso, anche in merito all' eventuale reiterazione dell'infrazione da parte dell'alunno dandone comunicazione ai genitori.
- IV. Quando il comportamento rientra fra quelli per cui è previsto l' allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a 15 giorni, il Dirigente scolastico richiede l' applicazione della sanzione al Consiglio di Classe, che deve essere convocato nei sette giorni successivi insieme allo studente e ai genitori (o a chi ne fa le veci).
- V. Il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, procede nel modo seguente:
 - a) **fase istruttoria**: contestazione del fatto allo studente interessato e acquisizione delle sue ragioni; ciascun docente può intervenire, anche per chiedere chiarimenti e/o integrazioni.
 - b) **fase deliberativa**: si tiene a porte chiuse e sotto il vincolo del segreto d'ufficio, alla presenza dei soli docenti. Il Dirigente Scolastico propone la sanzione disciplinare; ciascun docente può intervenire, anche per presentare una proposta diversa. La deliberazione deve essere adottata a maggioranza dei presenti; nel caso di parità, prevale il voto del Dirigente Scolastico.
 - c) **fase informativa**: la decisione del Consiglio di Classe è subito esposta verbalmente allo studente e/o ai genitori (o a chi ne fa le veci), che riceveranno in ogni caso il decreto di sanzione mediante raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno.

La deliberazione del Consiglio di Classe è validamente adottata quando lo studente e/o i genitori (o chi ne fa le veci), pur convocati dall'Istituto, non siano intervenuti alla riunione.
- VI. Quando il comportamento rientra fra quelli per cui è prevista la sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o che comporta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato, il Consiglio di Istituto è convocato entro 7 giorni dalla rilevazione dell'infrazione. Il Consiglio di Istituto, dopo aver invitato l'alunno, accompagnato da un genitore, ad esporre le proprie ragioni, irroga la sanzione. Dello svolgimento della seduta, della decisione e delle motivazioni viene dato atto nel verbale.
- VII. L'applicazione delle sanzioni viene immediatamente annotata sul registro elettronico.

ATTIVITA' RIPARATORIE DI RILEVANZA SOCIALE

1. Le attività <<riparatorie>> di rilevanza sociale, definite dagli organi competenti, sono sottoscritte dalla scuola e dalla famiglia al fine di condividere le finalità del percorso e la scelta dell'esperienza formativa.
2. Per tutta la durata del percorso, l'attività di volontariato sarà monitorata da un tutor individuato dal Dirigente scolastico.
3. L'attività riparatoria non comporta la cancellazione del provvedimento disciplinare; l'esito decisamente positivo del percorso educativo può, tuttavia, essere valutato ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI

- I. Contro le sanzioni disciplinari chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno all'Istituto, che decide nel termine di 10 giorni dalla presentazione del ricorso.
- II. Si osservano le disposizioni dell'art. 5 DPR n. 249/1998, come modificato dal DPR n. 235/2007
- III. La Giunta del Consiglio di Istituto ha le funzioni dell'Organo di garanzia interno alla scuola.
- IV. L'Organo di garanzia decide, su richiesta, scritta e adeguatamente motivata degli studenti o dei genitori, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
- V. Per quanto non specificato, si fa riferimento alla normativa vigente.